

quanto agli altri, l'onorevole preopinante deve vedere che qualunque possa essere la diffamazione, se non vi è prova del reato, sarà sempre un semplice sospetto, e per un sospetto, qualunque ne possa essere la gravità, non si può infliggere una pena qualunque siasi, quand'anche non sia che la semplice ammonizione; poichè l'ammonizione, sia in se stessa, sia per le sue conseguenze, è anche una pena.

La Commissione adunque persiste ad opporsi alla seconda aggiunta proposta dall'onorevole preopinante. Quanto alla prima avendovi egli rinunciato, non è più il caso di replicare.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo d'aggiunta proposto dal deputato Naytana, il quale diverrebbe l'ottavo.

« Si procederà egualmente... »

NAYTANA. (*Interrompendo*) Avendo io rinunciato alla prima aggiunta, e non seguendo più questa l'articolo 8, si deve perciò variare la redazione; e dire: « Eguale procedimento sarà istituito contro le persone sospette di ferite, o grassazioni, ecc. »

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta del deputato Naytana:

« Un egual procedimento sarà tenuto contro le persone sospette, cioè contro i diffamati per crimini, o per delitti, e specialmente per grassazioni, estorsioni o truffe; bensì questi, nel caso che non escludano l'imputazione, non solo saranno ammoniti, ma ancora assoggettati alla sorveglianza della polizia per un anno. »

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Si passerà ora al capo 2, *Dei ladri di campagna e del pascolo abusivo.*

« Art. 9. Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice del mandamento dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e dai carabinieri reali. Potranno anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedura criminale.

« Queste denunce dovranno contenere gl'indizi e le circostanze sui quali il sospetto è fondato, senza che il giudice possa rifiutarle se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, produrranno l'effetto di cui nell'articolo 3 della presente legge.

« Il giudice, se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi, decreterà immediatamente il mandato di comparizione contro l'individuo denunciato. Procederà quindi nella conformità prescritta dal suddetto articolo 3 e dagli articoli 2 e 4; e coll'ordinanza di cui in questi ultimi due articoli lo assolverà se ne sarà il caso, diversamente lo ammonirà che sorgendo nuovi sospetti contro di lui, gli saranno applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali gli darà lettura, o ricorderà il tenore.

« Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi apparenti per mantenerlo, l'ammonizione quanto a lui conterrà anche il diffidamento, che se nel termine, che con la stessa ordinanza il giudice gli prefigge, non lo riduce al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell'articolo 18. »

Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Anch'io quanti altri lamento la lebbra dei furti di campagna che omai si estende sopra tutta la faccia del paese, e la lamento non tanto nell'interesse dei proprietari, quanto, e più ancora, nell'interesse dei proletari.

Il danno maggiore dei furti di campagna non consiste tanto negli oggetti derubati al coltivatore, ma principalmente in ciò che facendo, come suol dirsi, cadere le braccia al coltivatore,

non lascerà svolgere l'agricoltura in quel modo che saprebbe fare l'industria nazionale; quindi ne deriva l'incarimento di quei generi che sono di prima necessità pei proletari. Dunque il reprimere questi furti sarebbe cosa utile per tutte le classi dei cittadini; questo pensiero è diviso da tutti i membri di quest'Assemblea. Ma è da vedersi se col progetto di legge che ci viene sottoposto si sia raggiunto lo scopo.

In questo progetto di legge, come in tanti altri, io non veggo che un continuo raggirarsi intorno alla stessa cerchia. In questa legge non si scorge alcun nuovo principio, alcuna nuova idea; si è ritornato puramente sul passato, salvo con una nuova variante, quella cioè di togliere affatto l'influenza dei municipi, e ciò dietro un'idea vieta, ma erronea, quella cioè che l'autorità municipale essendo posta sotto la minaccia de' suoi concittadini, non può spiegare quell'energia che si richiede a questo riguardo. Non niego questi inconvenienti; ma a questi si doveva porre un riparo, non annullando, ma rinforzando ed allargando l'autorità dei municipi.

Con questo progetto invece si è tolta interamente quest'autorità, per darla esclusivamente al potere governativo; e che ciò sia un bene io non me ne posso persuadere; questo solo lo possono pensare coloro che non sanno vivere se non respirano aura governativa.

Se noi non vedessimo così sovente l'autorità de' sindaci tenuta in poco conto dal Governo, avremmo rialzata questa autorità in faccia alle popolazioni. Tutte le volte che si è trovata in contraddizione col Governo, essa ha sempre dovuto soccombere. Io ho veduto dei sindaci, per controversie avute coi carabinieri, trattati in un modo non troppo decoroso, e per altra parte ho veduto dei sindaci lasciare la vita nel loro ufficio, ed il Governo occuparsene ben poco. Nello scorso autunno nella provincia di Casale avvennero quasi contemporaneamente questi due fatti: in un paese posto a tramontana della città un vice-sindaco ebbe non so quale alterco con un carabiniere in una bettola; il vice-sindaco è arrestato; accorrono sul luogo e spiegano la maggiore attività ed energia le autorità tutte del capoluogo; pareva si trattasse della salute della patria. In un altro comune posto a levante, un bravo sindaco, invisato però al parroco, viene proditoriamente assassinato; cosa ne sia del processo che ne conseguiva, io lo ignoro, come pure ignoro se il Governo sia venuto in sussidio degli orfani lasciati da quel sindaco, vittima del suo zelo pel servizio del comune.

Non è certo in questo modo che si rialza l'autorità e la considerazione di chi serve ai comuni. Quindi conchiudo che per evitare le vendette che fin qui hanno menomato il civile coraggio delle autorità municipali non si doveva annullare la loro ingerenza nella polizia rurale, ma bensì dare a quelle autorità la loro vera posizione. Viaggiate per la Svizzera e vedrete che le autorità municipali non hanno bisogno di essere tutelate da altre governative per rendere rispettate ed incolumi le proprietà rurali e per fare sicure le vie dei comuni edelle città.

Ciò detto di passaggio, anch'io credo che questa legge ove raggiungesse il suo scopo, se non basterebbe, come presumeva l'altro giorno l'onorevole mio amico Ara a farci perdonare dai nostri committenti di non aver saputo in questa Sessione fare alcuna utile riforma, sarebbe però di buon animo accolta dal paese: ma credo che quale è, siccome nulla ha di nuovo se non qualche maggior pena, e qualche centone tolto all'autorità dei municipi, invece d'accrescere l'autorità del Parlamento presso le popolazioni, servirà forse a menomarla.

Per diminuire i furti di campagna ben altri mezzi vi erano.